

VERBALE N. 2 DEL 19 GENNAIO 2023

Il Revisore dei Conti del Comune di Oppeano

nella persona della dott.ssa Caterina Contro,

V I S T O

- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale;

ESAMINATA

- la proposta di deliberazione di Giunta ad oggetto *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale"*;
- le motivazioni specifiche espresse nella suddetta proposta, riconducibili all'esigenza di dare risposta ad esigenze organizzative già espresse e ad altre necessità determinatesi a seguito cessazioni previste o prevedibili ed altresì finalizzata ad assumere determinazioni in materia di fabbisogni di personale nel rispetto dei vincoli in materia assunzionale e di spesa di personali posti dalle normative nel tempo vigenti;
- visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TUEL i quali demandano alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'art. 33, comma 2, del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;
- il Decreto 17/03/2020 ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020 con il quale sono stati stabiliti i nuovi valori soglia di riferimento al fine del calcolo delle capacità assunzionali per i Comuni e fissata la decorrenza del nuovo sistema al 20/04/2020;
- in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto in quale prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato in applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- le norme, attuative dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;
- l'art. 9, comma 8 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro

flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale, fatte salve le deroghe ivi previste per alcune fattispecie contrattuali;

CONSIDERATO

- che l'entrata in vigore del Decreto 17/03/2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020 sono stati stabiliti i nuovi valori soglia di riferimento al fine del calcolo delle capacità assunzionali per i Comuni e fissata la decorrenza del nuovo sistema al 20/04/2020;
- che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato in applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 17/03/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che il Comune di Oppeano rispetta le seguenti condizioni finanziarie vincolanti in materia di politiche del personale:
 - rispetto della spesa di personale entro il limite massimo previsto dall'art. 4, comma 1, del Decreto 17/03/2020;
 - rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per lavoro flessibile nell'anno 2009 di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/07/2022 sono stati verificati gli equilibri di bilancio per il periodo 2022-2024;
- che allo stato attuale appare presumibile il mantenimento di tali equilibri anche per il periodo 2023-2025;

RILEVATO

- Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA, registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477, come evidenziato nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- in adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'Ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente, oltreché le facoltà assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del D.P.C.M. 17/03/2020, secondo le tabelle allegate alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale dal Responsabile dell'Area Segreteria-Affari Generali in collaborazione con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e la sostenibilità finanziaria nel bilancio di previsione 2023-2025;

INVITANDO

in ogni caso di tenere costantemente monitorati i riflessi che la spesa per nuove assunzioni ha sul bilancio pluriennale oltreché il rispetto del pareggio di bilancio;

ESPRIME

per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE.**

Li, 19.01.2023

Il Revisore dei Conti

dott.ssa Caterina Contro

